MODIFICHE ALLA LEGGE 4 NOVEMBRE 1965, N. 1213, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLA CINEMATOGRAFIA

Art. 8

Adempimenti per la lavorazione

La prima parte del primo comma dell'articolo 22 e' sostituita con la seguente: Le imprese produttrici nazionali, individuali o collettive, al fine di ottenere la dichiarazione di nazionalita' di cui ai precedenti articoli 4, 10, 14, 19, sono tenute a presentare, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di prima programmazione in pubblico accertata dalla SIAE, la seguente documentazione, riferita alla data di inizio del film: ". Il secondo comma e' sostituito con il seguente: "Le eventuali modificazioni che intervengano fino alla data della prima proiezione in pubblico, accertata dalla SIAE, relativamente alla titolarita' dell'impresa o della consistenza patrimoniale della stessa, e se trattasi di societa', del capitale sociale, delle persone dei soci e degli amministratori o delle quote di partecipazione alla societa' debbono essere tempestivamente denunciate al Ministero del turismo e dello spettacolo e comunque non oltre il termine di decadenza di cui al primo comma". L'ultimo comma e' abrogato.

Versione in vigore dal 11 luglio 1975, non più in vigore dal 6 febbraio 2004 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, concernente provvedimenti a favore della cinematografia
Estremi	Legge 21 giugno 1975, n. 287
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 luglio 1975

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-alla-legge-4-novembre-1965-n-1213-concernente-provvedimenti/art-8-adempimenti-per-la-lavorazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it